

Nota di lettura alle deroghe di cui all'OCDPC n. 872/2022 e s.m.i. richiamate dall'OCDPC n. 1123 del 29 dicembre 2024

L'Ampliamento dei posti SAI categoria Ordinari, come da Comunicazione del Ministero dell'interno del 24 gennaio 2025, è previsto in ottemperanza all'articolo 20 del d.l. 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Decreto Milleproroghe) e alla conseguente Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1123 del 29 dicembre 2024. Tali disposizioni prevedono l'applicazione, ove compatibile, di specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici, al fine di assicurare un fluido trasferimento e una efficace presa in carico dei beneficiari dall'Accoglienza diffusa di Protezione Civile al SAI, nonché per agevolare le collaborazioni tra i diversi enti locali.

Le deroghe richiamate dall'OCDPC n. 1123/2024 sono quelle già previste dall'OCDPC n. 872/2022, così come modificata e integrata dall'OCDPC n. 881/2022, e fanno riferimento ad alcune disposizioni del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici). In considerazione dell'abrogazione del d.lgs. 50/2016 dal 1° luglio 2023 con il d.lgs. 36/2023, si fornisce la seguente nota di lettura con la successione delle fonti normative nel tempo, considerate in modo sistemico, nelle more intervenute.

In primo luogo, occorre fare riferimento al noto principio del *tempus regit actum* (da ultimo TAR Lazio, Roma, sentenza n. 19503/2024) e, dunque, per quanto attiene agli affidamenti di servizi nelle forme dell'appalto, alla disciplina effettivamente applicabile in relazione agli atti delle procedure assunti o da assumere e, dunque, al d. lgs. n. 50/2016, al d. lgs. 36/2023 e al d. lgs. n. 209/2023, che modifica ed integra il richiamato d. lgs. n. 36/2023.

Si specifica che le deroghe, stabilite dall'articolo 8 dell'OCDPC n. 872/2022 e dall'articolo 9 dell'OCDPC n. 881/2022, operano nei riguardi delle seguenti disposizioni del codice dei contratti pubblici:

a) deroghe stabilite dall'OCDPC n. 872/2022 in applicazione del richiamato principio del *tempus regit actum* e dell'art. 225 del d. lgs. n. 36/2023:

- art. 36 del d.lgs. 50/2016 (ovverosia art. 50 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dal 1° luglio 2023 e, così come integrato e modificato, dall'art.18 del d.lgs.209/2024 per gli affidamenti dal 31 dicembre 2024): l'Ordinanza di Protezione Civile stabilisce la deroga rispetto alla vigente disciplina in materia di affidamenti c.d. "sotto-soglia". A tale riguardo, nel richiamare la soglia specifica dei servizi sociali, pari ad euro 750.000,00, si richiamano comunque i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

- art. 59 del d.lgs. 50/2016 (ovverosia art. 70 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dal 1° luglio 2023 e, così come integrato e modificato, dagli artt.28 e 72 del d.lgs.209/2024 per gli affidamenti dal 31 dicembre 2024): l'Ordinanza di Protezione Civile deroga espressamente alla disposizione in commento, che apre il Capo dedicato alle diverse forme di procedure, aperte e ristrette. Pertanto, vista la disciplina derogatoria, non si tiene conto dei presupposti, stabiliti dal richiamato art. 59 (ovverosia l'articolo 70 del vigente codice dei contratti pubblici), ai fini dell'attivazione delle corrispondenti procedure di affidamento;

- art. 60 del d.lgs. 50/2016 (ovverosia art. 71 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dal 1° luglio 2023 e, così come integrato e modificato, dall'art. 72 del d.lgs.209/2024 per gli affidamenti dal 31 dicembre 2024): l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di procedure c.d. aperte. Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando ai termini previsti dalla richiamata norma;

- art. 61 del d.lgs. 50/2016 (ovverosia art. 72 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dal 1° luglio 2023): l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di procedure c.d. ristrette. Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando ai termini previsti dalla richiamata norma;

- art. 62 del d.lgs. 50/2016 (ovverosia art. 73 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dal 1° luglio 2023): l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di procedure c.d. competitive con negoziazione. Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando a quanto previsto dalla richiamata norma in relazione al contenuto ed alla forma dei documenti di gara, nonché dei termini per lo svolgimento delle procedure;

- art. 63 del d.lgs. 50/2016 (ovverosia art. 76 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dal 1° luglio 2023): l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di procedure c.d. negoziate senza previa pubblicazione di un bando. Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando a quanto previsto dalla richiamata norma in relazione ai presupposti per l'attivazione delle procedure, al contenuto ed alla forma dei documenti di gara, del numero minimo degli operatori economici da invitare, nonché dei termini per lo svolgimento delle procedure;

- art. 64 del d.lgs. 50/2016 (ovverosia art. 74 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dal 1° luglio 2023): l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di dialogo competitivo. Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando a quanto previsto dalla richiamata norma in relazione ai presupposti per l'attivazione delle procedure, al contenuto ed alla forma dei documenti di gara, delle fasi delle procedure, nonché dei termini per lo svolgimento delle procedure medesime;

- art. 65 del d.lgs. 50/2016 (ovverosia art. 75 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dal 1° luglio 2023): l'Ordinanza di Protezione Civile deroga alla vigente disciplina in materia di procedure del c.d. partenariato per l'innovazione. Pertanto, fermo restando i principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, che devono essere rispettati, unitamente alla vigente disciplina in materia antimafia, oltre che ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare le relative procedure derogando a quanto previsto dalla richiamata norma in relazione ai presupposti per l'attivazione delle procedure, al contenuto ed alla forma dei documenti di gara, nonché dei termini per lo svolgimento delle procedure.

b) deroghe introdotte dall' OCDPC n. 881/2022 in applicazione del richiamato principio del *tempus regit actum* e dell'art. 225 del d. lgs. n. 36/2023:

- art. 32 del d.lgs. 50/2016 (ovverosia art. 17 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dal 1° luglio 2023 e, così come integrato e modificato, dagli artt. 5 e 72 del d.lgs. 209/2024 per gli affidamenti dal 31 dicembre 2024): l'Ordinanza deroga alla disposizione relativa alle fasi della procedura. In particolare, è prevista la

deroga rispetto agli adempimenti relativi agli atti prodromici e di avvio della procedura di affidamento, nonché alla disciplina in ordine al regime di efficacia del provvedimento di aggiudicazione subordinato all'effettuazione con esito positivo dei controlli sul soggetto aggiudicatario e, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie europee, al rispetto del termine dilatorio per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali (c.d. stand still);

- art. 106 del d.lgs. 50/2016 (ovverosia art. 120 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dal 1° luglio 2023 e, così come integrato e modificato, dagli artt.42 e 72 del d.lgs.209/2024 per gli affidamenti dal 31 dicembre 2024): l'Ordinanza deroga espressamente alla vigente disciplina in materia di modifiche legittime dei contratti di appalto. Pertanto, risultano derogate le disposizioni corrispondenti alle diverse ipotesi di modifiche contrattuali quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, modifiche contrattuali, varianti in corso di esecuzione, servizi supplementari, c.d. quinto d'obbligo, modifica della durata contrattuale e proroga c.d. tecnica.

Si evidenzia che non risulta essere derogato allo stato l'art. 30 del d. lgs. 50/2016, contenente i principi comuni per l'affidamento dei contratti pubblici e dunque – per gli affidamenti assoggettati al nuovo codice dei contratti pubblici – dovranno essere osservati i principi di cui agli articoli da 1 a 12 e, per quanto riguarda la disciplina in materia di servizi alla persona, quanto stabilito dall'art. 128 del richiamato codice dei contratti pubblici. Inoltre, non essendo derogati gli articoli 80 e 83 del d. lgs. n. 50/2016 (ovverosia gli articoli da 94 a 98 del vigente codice dei contratti pubblici), gli enti attuatori dovranno essere comunque in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica connessi con l'oggetto dell'affidamento.

Si ricorda che, a far data dal 1° luglio 2023, data di efficacia del d.lgs. 36/2023, occorre tener conto dell'avvio del regime di qualificazione delle stazioni appaltanti (v. sito ANAC - elenco stazioni appaltanti qualificate <https://portale-servizi.anticorruzione.it/qualificazione>).

Si precisa, infine, che le deroghe stabilite dall'OCDPC n. 872 e s.m.i., in quanto di stretta interpretazione, riguardano le sole disposizioni ivi richiamate del codice dei contratti pubblici. Alle procedure di affidamento dei servizi, affidate ai sensi del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il codice del Terzo settore (coprogettazione) e delle Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, non si applicano le richiamate deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Ad ogni buon conto, si richiama l'attenzione sulla portata generale dell'art. 6 del d. lgs. n. 36/2023, il quale esplicita l'equiordinazione delle forme di affidamento previste e disciplinate dal c.d. codice dei contratti pubblici rispetto a quelle previste e disciplinate dal diritto del Terzo settore.

A tale ultimo riguardo, giova precisare che, quando si fa riferimento al c.d. diritto del Terzo settore, si considerano le seguenti fonti legislative, regolamentari ed atti governativi:

- 1) d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore (CTS);
- 2) d. lgs. n. 112/2017, recante la disciplina in materia di impresa sociale;
- 3) il DM n. 72/2021 recante le Linee guida sui rapporti fra enti pubblici ed enti del Terzo settore, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del CTS;
- 4) le leggi regionali e regolamenti regionali, ove esistenti;
- 5) i regolamenti locali, ove emanati.

Inoltre, nell'ambito delle forme di collaborazione con gli ETS, disciplinate dal diritto del Terzo settore, occorrerà garantire il rispetto dei principi richiamati nell'art. 6 del d. lgs. 36/2023 e nell'art. 55, primo comma, del CTS.